

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4274 del 17/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ "GREIT SERVICE SRL" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO, VIA MONSIGNORE DI SOTTO N. 32/A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LABORATORIO ANALISI CHIMICHE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4380 del 17/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17256/2019/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "**GREIT SERVICE SRL**" con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via Monsignore di Sotto n. 32/a. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio analisi chimiche.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 16/04/2019 trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di ARPAE il 24/05/2019 con il n. 82444, presentata al SUAP del Comune con prot. n. 21424 in data 17/04/2019, dalla Società "**GREIT SERVICE SRL**", nella persona di Rita Galantini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Cento, via Monsignore di Sotto n. 32/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di laboratorio analisi chimiche;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarichi e rumore;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”.

Vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 17/06/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 17/06/2019 con il n. 95479, con cui informa la ditta che, gli Enti coinvolti nel procedimento hanno presentato richieste di integrazioni, con contestuale sospensione, dal 17/06/2019, del procedimento, che continuerà a decorrere alla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 07/08/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 08/08/2019 con il n. 125275, di trasmissione di documentazione integrativa richiesta.

Considerato che, con la trasmissione della documentazione sopracitata, il termine per la conclusione del procedimento, sospeso in data 17/06/2019, ha ripreso a decorrere dal 06/08/2019.

Vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 20/08/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 21/08/2019 con il n. 129840, di trasmissione della seguente documentazione:

- certificazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da HERA spa con nota in data 04/06/2019 di prot. n. 55397;
- parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Cento, con nota del 07/08/2019, relativamente alla matrice rumore;
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota del 12/08/2019 di prot. n. 12457, relativamente alla compatibilità idraulica del nuovo scarico nello Scolo Salione Nuovo, a condizione che le acque immesse siano corrispondenti a quanto prescritto dalla vigente normativa di riferimento.

Vista la Relazione tecnica, del Servizio Territoriale di ARPAE di Ferrara, con valutazione favorevole condizionata, in merito allo scarico di acque reflue prodotte dall'impianto della ditta GREIT SERVICE srl, sito in Comune di Cento, via Monsignore di sotto n. 32/a.

Considerato che, il Servizio Territoriale di ARPAE di Ferrara, con la relazione sopracitata, premette che, non è possibile, stante la documentazione presentata, classificare lo scarico come assimilato al domestico.

Ritenuto pertanto, stante la relazione tecnica sopracitata, di classificare le acque reflue dello stabilimento della ditta GREIT SERVICE srl, sito in Comune di Cento, via Monsignore di sotto n. 32/a, come acque industriali.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città

Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale.

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018.

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla Società **"GREIT SERVICE SRL"**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, via Monsignore di Sotto, via 32/a, codice fiscale/partita IVA n. 0254400373, per l'esercizio dell'attività laboratorio analisi chimiche.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, di acque reflue industriali, nel Canale Scolo Salione Nuovo è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 1 – planimetria scarichi.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per lo scarico in acque superficiali, nel pozzetto di ispezione e campionamento.
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
4. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
5. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

7. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
10. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.